

Prof. Andrea Trisciuglio
Dipartimento di Studi Storici - Università di Torino

Seminario di studio: *Democrazie degli antichi e democrazie dei moderni* - Torino, 22 gennaio 2019.

Città romane e partecipazione al governo imperiale. "Concilia" provinciali e rappresentanza.

ABSTRACT

Nel quadro delle analisi dell'esperienze storiche, di natura rappresentativa-partecipativa, nelle quali si modula un rapporto tra potere centrale e poteri periferici, l'intervento intende approfondire il fenomeno dei *concilia* e dei *koina* provinciali nell'età imperiale romana. A tali assemblee, formate da delegati provenienti dai *municipia* compresi nel territorio provinciale, si affidava, tra l'altro, l'importante compito di verificare l'operato del governatore provinciale (delegato dall'imperatore in ambito periferico) al termine del suo mandato, esprimendo approvazione, mediante pubblici ringraziamenti, oppure disapprovazione; in questo secondo caso, tali assemblee erano anche legittimate ad accusare l'ex-governatore in un processo penale per eventuali crimini da lui commessi. Si può quindi ipotizzare un controllo dal basso sull'agire dei rappresentanti dell'amministrazione centrale, riconoscendo una linea di comunicazione diretta tra amministrati periferici e imperatore, al culto del quale le stesse assemblee erano deputate.

FONTI

Augusto (11 d.C.) - Cass. Dio, *Hist.* 56.25.6: «Fece poi anche diramare ai territori soggetti il divieto di concedere degli onori a uomini assegnati al governo delle loro zone, non solo per la durata della carica ma anche per un periodo di sessanta giorni successivi alla sua partenza, dal momento che alcuni governatori, preparandosi in anticipo delle testimonianze e degli elogi da parte delle popolazioni soggiogate, si appropriavano indebitamente di molti onori» (trad. A. Stroppa, p. 531).

Nerone (62 d.C.) - Tac., *Ann.* 15.22.1: «Più tardi per iniziativa del principe (i senatori) deliberarono che nessuno nelle assemblee provinciali proponesse al Senato rendimenti di grazie per i proconsoli e i propretori, e che nessuno accettasse quell'incarico» (trad. B. Ceva, p. 709).

P.S.5.28A (III-IV sec. d.C.) [Girard-Senn, *Textes*, p. 365]: «E' responsabile secondo la *lex repetundarum* chiunque proponga, nei senati locali o nelle assemblee provinciali, il conferimento di onori al governatore provinciale e ai membri del suo ufficio, partecipi alla relativa decretazione, o ne curi l'attuazione».

Marmor Tauriniacum [marbre de Thorigny] - CIL XIII, 3162 - (220 d.C.): «...questo mio Solenne si oppose alla loro intenzione [*scil.* di accusare l'ex-governatore Claudio Paolino], appellandosi al fatto che la sua città, quando lo aveva nominato delegato insieme ad altri, non gli aveva dato mandato di accusare (Claudio Paolino), anzi lo aveva lodato».

Lex Irnitana, cap. 47 (91 d.C.) «Rubrica. Se taluno abbia adempiuto il munus legationis in difformità dal decreto decurionale - Che nessun ambasciatore agisca o parli in difformità dalle istruzioni di decurioni e conscripti, o si comporti maliziosamente così che le cose si svolgano in senso contrario alle loro istruzioni, o perché l'ambasceria non sia portata a termine o faccia rapporto in ritardo. Colui che agirà contro tali disposizioni, intenzionalmente, sia condannato a risarcire il pregiudizio causato nel contravvenire alle prescrizioni e vi sia diritto di iniziativa, domanda e persecuzione in giudizio di tale somma di denaro e per tale somma, per qualsiasi municeps di codesto municipio che voglia farlo e al quale sia lecito in base alla presente legge» (trad. F. Lamberti, p. 299).